



Settore Programmazione Territoriale, Commercio, Artigianato e
Attività Cimiteriali
Servizio Attività Cimiteriale



***Regolamento Comunale
di Polizia Mortuaria***

***Approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n 11 del 26.03.2024***

L'Ufficio Polizia Mortuaria

Antonio Moroni, Emanuela Puricelli, Patrizia Torricelli

Il Dirigente

Marta Arch. Cundari

Gallarate, dicembre 2023

Sommario

Titolo I – Disposizioni generali.....	5
Art. 1 - Oggetto.....	5
Art. 2 - Competenza e responsabilità	5
Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento	6
Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico.....	6
Titolo II – Trasporti Funebri	7
Art. 5 - Norme Generali	7
Art. 6 - Richiesta ed organizzazione del trasporto funebre	7
Art. 7 - Attività delle Imprese di Pompe Funebri.....	8
Art. 8 – Servizi Funebri a Carattere Essenziale	8
Art. 9 - Trasporti speciali.....	8
Titolo III Cimiteri	9
Art. 10 - Individuazione dei Cimiteri – Obblighi di Sepoltura	9
Art. 11 - Reparti speciali nei cimiteri	10
Art. 12 – Inumazioni	10
Art. 13 - Scadenza delle sepolture ad inumazione	10
Art. 14 - Cippo ed allestimento dei marmi	10
Art. 15 – Tumulazione	11
Art. 16 - Deposito Mortuario e Sepolture Temporanee	11
Titolo IV Operazioni Cimiteriali.....	13
Art. 17 – Sepolture presso i cimiteri.....	13
Art. 18 - Tumulazione ed inumazione	13
Art. 19 - Esumazioni ed Estumulazioni	13
Art. 20 - Esumazioni Ordinarie	13
Art. 21 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	14
Art. 22 – Esumazione Straordinaria.....	14
Art. 23 – Estumulazione.....	14
Art. 24 - Oggetti da recuperare	15
Art. 25 - Smaltimento rifiuti.....	15
Art. 26 – Disponibilità dei Materiali.....	16
Art. 27 – Cremazioni e Dispersione	16
Titolo V - Polizia interna dei Cimiteri	17

Art. 28 – Orario	17
Art. 29 - Disciplina dell'ingresso	17
Art. 30 - Divieti speciali	17
Art. 31 - Riti funebri	18
Art. 32 - Epigrafi, ed ornamenti su colombari e cellette	18
Art. 33 - Fiori e piante ornamentali in vaso	18
Art. 34 - Circolazioni di Veicoli	19
Art. 35 - Prescrizioni per particolari periodi dell'anno	19
Art. 36 - Obblighi e divieti per il personale di ditte private	19
Titolo VI Imprese e Lavori Privati	20
Art. 37 - Accesso al Cimitero	20
Art. 38 - Autorizzazioni e Permessi di Costruzione di Sepolture Private – Collocazione di ricordi funebri	21
Art. 39 - Responsabilità Deposito Cauzionale	22
Art. 40 - Recinzione Aree Materiali di Scavo	22
Art. 41 - Orario di lavoro	22
Art. 42 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti	22
Art. 43 – Vigilanza	22
Titolo VII Concessioni Cimiteriali	23
Art. 44 - Concessione Cimiteriale	23
Art. 45 – Tariffe	23
Art. 46 - Sepolture Private	23
Art. 47 - Durata delle Concessioni e Riconferme	23
Art. 48 - Modalità di Concessione – Tombe, Edicole Funerarie (cappelle), Colombari e Cellette Ossario/Cinerarie	24
Art. 49 – Assegnazione di colombari	24
Art. 50 – Assegnazione di tombe	25
Art. 51 – Assegnazione di Edicole Funerarie	25
Art. 52 – Assegnazione di cellette-ossario-cinerarie	25
Art. 53 – Norme generali in materia di assegnazione di posti in cimitero	25
Art. 54 - Diritto d'uso delle sepolture private	25
Art. 55 – Manutenzione delle sepolture	26
Art. 56 – Manutenzione verde	27
Art. 57 - Costruzione edicole funerarie	27
Art. 58 - Costruzione tombe	28
Art. 59 – Posa di monumenti su tombe costruite dal Comune	28
Art. 60 – Allestimento di lastre su colombari e cellette	28

Art. 61 - Subentri e rinnovi	28
Art. 62 - Rinuncia, retrocessione	29
Art 63 – Revoca.....	29
Art. 64 – Decadenza e avvio della procedura	30
Art. 65 – Accoglimento Animali D’Affezione	30
Art. 66 – Cautele.....	31
Art. 67 - Entrata in vigore	31
Art. 68 - Disposizione finale.....	31
ALLEGATI TECNICI: SCHEDA TECNICHE	32
ALLEGATO 1 SCHEDA TECNICA COLOMBARI SINGOLA ISCRIZIONE.....	32
ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA COLOMBARI CON PLURIME ISCRIZIONI	34
ALLEGATO 3 SCHEDA TECNICA CELLETTA CON SINGOLA ISCRIZIONE	36
ALLEGATO 4 SCHEDA TECNICA CELLETTA CON PLURIME ISCRIZIONI.....	38
ALLEGATO 5 SCHEDA TECNICA PER L’ALLESTIMENTO DEL CAMPO DECENNALE.....	40
ALLEGATO 6 SCHEDA TECNICA PER L’ALLESTIMENTO DEL CAMPO COMUNE	43
ALLEGATO 7 SCHEDA TECNICA PER LA POSA DI MONUMENTO DI DUE POSTI FERETRO	47
ALLEGATO 8 SCHEDA TECNICA PER LA POSA DI MONUMENTO DI QUATTRO POSTI FERETRO	48

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui:

- Titolo VI, della polizia mortuaria, del T.U.II.ss. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i.;
- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 Regolamento nazionale di polizia mortuaria;
- Circolare del Ministero della Sanità 24 luglio 1993 n. 24;
- Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10;
- D.lgs. 27 dicembre 2000 n. 392 - Art. 1 - Disposizioni in materia di finanza locale;
- Legge 30 marzo 2001 n. 130 e s.m.i., disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- Decreto Ministero della Salute del 09 luglio 2002 sui materiali da usarsi per i feretri sostitutivi della cassa di zinco;
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 Il riferimento è fatto in particolare agli artt. 12, 13, 14 e 15;
- Legge Regionale 04 marzo 2019 n. 4, Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre";
- Regolamento regionale Lombardia 14 giugno 2022 n. 4, regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30/12/2009 n. 33;
- D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, Regolamento di Stato Civile;
- D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T. U. Enti Locali;
- D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Codice Beni Culturali e paesaggio;
- D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale;
- D.lgs. 30 aprile 2008 n. 81, Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ha per oggetto il complesso delle norme dirette ai cittadini ed alla P.A., derivanti dal decesso di persone, per la tutela della salute pubblica e disciplina i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria e gestione del cimitero, in particolare quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione e generalmente per tutto ciò che è inerente il decesso e la custodia dei cadaveri, resti mortali e ceneri.

Art. 2 - Competenza e responsabilità

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.
2. Le modalità di svolgimento delle attività gestionali che riguardano i cimiteri sono individuate negli atti di organizzazione della struttura amministrativa.
3. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri non si verifichino situazioni di pericolo o danno alle persone ed alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
4. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non sia rilevabile penalmente.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

- 1.** Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati dalla legge e specificati dal presente Regolamento:
 - a)** la deposizione delle ossa e ceneri in ossario comune o cinerario comune, esclusivamente, derivanti da operazioni cimiteriali nei cimiteri cittadini;
 - b)** la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze per le ceneri dei defunti residenti, a pagamento con la tariffa di cui al comma 2) per i non residenti;
 - c)** il servizio funebre, nella sua completezza, delle salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato, dall'Ufficio competente del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, fatta salva la facoltà del Comune di rivalersi delle spese sostenute a seguito di successivi eventuali accertamenti;
 - d)** l'inenumazione di prodotti abortivi, feti e nati morti di cui vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - e)** il recupero dei cadaveri su disposizione dell'autorità giudiziaria;
 - f)** il trasporto di ceneri e resti tra cimiteri cittadini.
- 2.** Tutti gli altri servizi sono a pagamento. Le tariffe verranno stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

- 1.** Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria sono tenuti, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/90, ovvero la registrazione informatica e le planimetrie aggiornate dei singoli cimiteri.
- 2.** Vanno inoltre tenuti ben visibili al pubblico anche presso i cimiteri:
 - a)** l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b)** la copia del presente Regolamento;
 - c)** l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d)** l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - e)** l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f)** eventuali ordinanze sindacali o dirigenziali che riguardino l'attività funebre o i servizi cimiteriali.
- 3.** Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata la carta dei servizi cimiteriali.

Titolo II – Trasporti Funebri

Art. 5 - Norme Generali

- 1.** Fermo restando quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1 relative agli adempimenti conseguenti al decesso, si definisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto eseguito a feretro chiuso, operato da impresa funebre o centro di servizi funebre dal luogo in cui è avvenuto il periodo di osservazione al cimitero o al crematorio di destinazione ovvero ad altro Stato, nel caso di trasporto verso l'estero.
- 2.** La disciplina dei criteri generali di esecuzione delle attività inerenti al trasporto funebre riguarda:
 - a)** la determinazione degli orari di svolgimento dei servizi funebri, che avviene in fasce orarie fisse antimeridiane e pomeridiane;
 - b)** gli orari di arrivo ai cimiteri di feretri, urne cinerarie e cassette resti, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
 - c)** la determinazione dei giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d)** le modalità di impiego di mezzi speciali;
 - e)** la determinazione dei termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - f)** la determinazione delle modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.

Art. 6 - Richiesta ed organizzazione del trasporto funebre

- 1.** La richiesta dei servizi funebri è presentata dai familiari del defunto e/o da altre persone incaricate dai già menzionati familiari all'ufficio comunale preposto, purché dimostrino di averne valido titolo. Se la richiesta è presentata da imprese di onoranze funebri, queste devono essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle normative per la specifica attività di cui all'art. 1 del presente regolamento.
- 2.** I tipi di trasporto funebre sono di seguito definiti:
 - a)** trasporto con cerimonia civile o religiosa (funerali);
 - b)** trasporto senza cerimonia eseguito nell'ambito del territorio comunale;
 - c)** trasporto senza cerimonia da o per altri Comuni o per Stati esteri.
- 3.** L'orario del trasporto funebre, ivi compreso il funerale, concordato con l'impresa incaricata dai familiari, è considerato quale comunicazione del servizio; la conferma del trasporto avverrà solo dopo l'acquisizione della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti.
- 4.** Gli orari dei trasporti di cui alla lettera c) del comma 2 sono stabiliti dall'Ufficio Comunale preposto, nell'ambito degli orari di servizio del personale, nonché degli orari di apertura dell'Ospedale e delle RSA presenti sul territorio comunale nei quali giace il defunto.
- 5.** Il servizio funebre, ovvero l'autorizzazione al trasporto rilasciata dall'ufficio preposto è sempre assoggettato al pagamento di un diritto fisso per tutti i servizi funebri che comportino un trasporto sul territorio comunale o fuori di esso.
- 6.** I funerali sono celebrati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con Ordinanza; l'Ufficio Comunale preposto assegnerà l'ora dei funerali dal primo orario utile antimeridiano o pomeridiano secondo l'ordine di presentazione delle richieste, tenendo in considerazione l'ora del decesso. Eventuali richieste di spostamento dell'orario del funerale, se diretti ai cimiteri cittadini, saranno assoggettate al pagamento di una maggiorazione stabilita dall'Amministrazione a totale carico dell'impresa.

- 7.** I funerali, essendo servizi di pubblica utilità, non potranno essere sospesi o abbandonati dall'impresa per nessuna ragione, la quale resterà sempre responsabile del buon andamento del servizio.
- 8.** I funerali devono svolgersi nel seguente modo, salve specifiche e motivate deroghe:
 - a)** Il carro funebre dovrà giungere al luogo destinato per il funerale almeno dieci minuti prima dell'ora stabilita;
 - b)** Il corteo funebre potrà essere svolto a piedi solo per il tragitto dal luogo di partenza del funerale al luogo ove avverranno le esequie, sia in ambito civile che religioso. Ogni corteo a piedi, preventivamente autorizzato, dovrà essere accompagnato da agenti di Polizia Locale previa segnalazione da parte dell'Ufficio Polizia Mortuaria;
 - c)** Al termine delle esequie il feretro, senza corteo, sarà trasportato al luogo di sepoltura/cremazione.
- 9.** Gli arrivi diretti al cimitero di feretri, cassettine resti e urne cinerarie provenienti da fuori Comune saranno di volta in volta concordati ad insindacabile giudizio con l'Ufficio Comunale preposto, evitando sovrapposizioni con i funerali presso i cimiteri di destinazione.
- 10.** L'Ufficio titolare della funzione "servizi cimiteriali", in occasione di operazioni quali esumazione/estumulazione ordinarie o straordinarie, può inibire uno o più orari di funerali ed eventuali arrivi di feretri, ceneri e resti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi.

Art. 7 - Attività delle Imprese di Pompe Funebri

- 1.** L'esercizio dell'attività delle imprese funebri si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza sul libero mercato ed è quindi vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della libera concorrenza.
- 2.** È vietato a qualsiasi ditta privata, sia all'interno che all'esterno degli edifici comunali, degli impianti cimiteriali, degli ospedali e cliniche pubbliche o private, presentare in qualsiasi forma al pubblico offerte di prestazioni inerenti ai servizi funebri o cimiteriali, ovvero apporre cartelli pubblicizzanti l'impresa. Analogo divieto vale per qualsiasi altro tipo di messaggio pubblicitario.
- 3.** L'attività delle imprese di onoranze funebri è soggetta alle norme previste dalla Legge Regionale 04/03/2019, n. 4 e del Regolamento Regione Lombardia n 4 del 14 giugno 2022 nonché da quanto previsto dal D.P.R.10 settembre 1990 n. 285.

Art. 8 – Servizi Funebri a Carattere Essenziale

- 1.** I recuperi salme disposte dall'Autorità Giudiziaria e i funerali di carità vengono gestiti e affidati alle imprese di pompe funebri ai sensi del codice degli appalti.

Art. 9 - Trasporti speciali

- 1.** I trasporti di ceneri e resti ossei tra cimiteri cittadini è operato senza nessun onere aggiuntivo, dal personale della ditta appaltatrice per la gestione dei servizi cimiteriali.
- 2.** I trasporti di arti e parti anatomiche sono effettuati dall' Impresa di Pompe Funebri incaricata dall'istituto ospedaliero in cui sono depositati e la relativa inumazione avverrà in uno dei cimiteri cittadini. I costi derivanti da tale intervento sono a carico dell'istituto ospedaliero o sanitario richiedente.

Titolo III Cimiteri

Art. 10 - Individuazione dei Cimiteri – Obblighi di Sepoltura

- 1.** Il Comune di Gallarate provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri di Gallarate, Crenna, Cedrate, Arnate e Caiello.
- 2.** Ai sensi dell'art. 75 della Legge Regionale n. 4 del 04 marzo 2019, il Comune è tenuto a garantire la sepoltura:
 - a)** ai cadaveri, resti, ceneri e esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (di seguito denominati resti indecomposti) dei propri residenti, compresi i residenti A.I.R.E all'estero;
 - b)** alle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza con la precisazione che in tale contesto ne viene garantita solo l'inumazione, ovvero l'acquisizione di una celletta ossario in caso di cremazione;
 - c)** ai cadaveri o ceneri della persona defunta non più residente nel Comune a seguito di ricovero per cure mediche presso strutture pubbliche, private e convivenze;
 - d)** ai cadaveri, di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso, qualunque sia stata la loro residenza in vita;
 - e)** ai nati morti, feti e prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 di residenti o il cui evento è accaduto nel territorio comunale, con la precisazione che i nati morti e i feti, se non già titolari di diritto di sepolcro in una sepoltura cimiteriale, potranno essere tumulati anche in cellette ossario. In tutti gli altri casi sarà prevista solo l'inumazione;
 - f)** alle parti anatomiche derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - g)** alle ceneri affidate sul territorio comunale qualunque sia stata la residenza in vita;
 - h)** ai resti mortali, resti ossei, ceneri derivanti dai casi di cui alle lettere precedenti è consentita, se non titolari di diritto di sepolcro, l'assegnazione di solo cellette ossario escludendo l'acquisizione di concessioni, colombari e tombe;
- 3.** Nei casi non previsti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 del presente articolo, su motivata richiesta, può essere concessa, in via eccezionale, una sepoltura ad inumazione o a tumulazione, ovvero una celletta ossario o cinerario. I criteri selettivi in base ai quali può essere valutata l'istanza di deroga sono i seguenti:
 - a)** la persona defunta deve avere avuto la residenza nel comune e non averla trasferita da più di due anni;
 - b)** nel comune rispetto alla persona defunta, deve essere residente, da almeno due anni, il coniuge;
 - c)** rispetto alla persona defunta, nel cimitero richiesto deve essere già sepolto il coniuge o un parente entro il 1° grado (ascendente o discendente);
- 4.** Si precisa che su tutti i criteri di cui sopra, prevale quello della sufficiente disponibilità di posti a sepoltura, anche in relazione a quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale, certificata dall'Ufficio Comunale preposto, in assenza della quale, anche in presenza dei presupposti di cui ai punti a), b), e c), del già menzionato comma 3, l'autorizzazione non può essere concessa.
- 5.** Ulteriori richieste, che rivestano carattere di eccezionalità, non rientranti nei precitati criteri selettivi, ma comunque da considerarsi meritevoli di particolare valutazione perché significativi per la memoria storica e sociale della città, sono sottoposti ad esame e valutazione della Giunta comunale, che può autorizzare l'assegnazione di una sepoltura in deroga.
- 6.** Salvo quanto previsto dall'art. 75 comma 8, lettera b) e c), della Legge Regionale n. 4 del 04 marzo 2019, è vietato il seppellimento di cadaveri, resti indecomposti, resti ossei e ceneri in luogo diverso dal cimitero.

Art. 11 - Reparti speciali nei cimiteri

- 1.** Un reparto speciale è costituito per i nati morti, i feti, i prodotti del concepimento e i bambini di età inferiore ai dieci anni.
- 2.** Altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, per i militari e gli ex combattenti.

Art. 12 – Inumazioni

- 1.** Nel cimitero i campi per inumazione sono differenziati per la sepoltura di:
 - a)** Cadaveri di adulti e bambini oltre i 10 anni;
 - b)** Bambini sino a 10 anni, nati morti, feti e prodotti abortivi;
 - c)** resti indecomposti provenienti da operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria/straordinaria.
- 2.** Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse, lo scavo e la ricopertura devono essere conformi alle disposizioni di legge.
- 3.** Nel Piano Regolatore Cimiteriale, verranno individuate le aree da destinarsi a campo d'imumazione in relazione al tipo di sepoltura.
- 4.** Per le inumazioni non è previsto né un contratto di concessione, né il rinnovo della sepoltura e la durata legale della sepoltura è fissata in anni 10 (dieci).
- 5.** I posti verranno assegnati di volta in volta secondo l'ordine progressivo previsto nel campo di sepoltura; pertanto, è esclusa la scelta del posto. Il cittadino richiedente la sepoltura sarà soggetto al pagamento del diritto comunale relativo all'imumazione.
- 6.** Nelle sepolture a inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di cadaveri o resti indecomposti.

Art. 13 - Scadenza delle sepolture ad inumazione

- 1.** Allo scadere delle sepolture ad inumazione ed a seguito delle operazioni di esumazioni, tutto ciò che è posto sulla fossa (monumenti, cordonate, ornamenti ed accessori) cadrà in proprietà del Comune, con le modalità e le eccezioni di cui al successivo art.26.
- 2.** Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nelle cellette ossario, gli interessati potranno presentare apposita istanza all'Ufficio Polizia Mortuaria a partire dall'ottavo anno d'imumazione oppure all'atto delle pubbliche affissioni degli avvisi di esumazioni secondo le disposizioni che di volta in volta vengono impartite dall'Ufficio Polizia Mortuaria.

Art. 14 - Cippo ed allestimento dei marmi

- 1.** Per la fossa a inumazione i familiari richiedenti la sepoltura dovranno provvedere all'allestimento della stessa secondo quanto prestabilito nella scheda tecnica di cui agli allegati n. 5 e n. 6 del presente regolamento.
- 2.** Nel caso di indisponibilità economica da parte dei familiari, gli stessi possono fare istanza scritta affinché vengano loro assegnati dei marmi di recupero a titolo gratuito; tale possibilità è limitata alle disponibilità di marmi presenti in deposito.

3. Qualsiasi variazione relativa alla già menzionata scheda tecnica deve essere autorizzata dal Responsabile di Settore.
4. Nel caso di inosservanza di quanto disposto nella scheda tecnica, l’Ufficio Polizia Mortuaria comunicherà attraverso raccomandata A.R. e/o PEC ai familiari la necessità di provvedere entro 30 giorni al ripristino degli accessori secondo quanto previsto. Nel caso di ulteriore violazione, o inadempienza, verrà applicata la sanzione di cui al tariffario approvato dalla Amministrazione Comunale per ogni variazione non autorizzata, oltre alla rimozione d’ufficio degli accessori e marmi non conformi.
5. La manutenzione e conservazione in stato decoroso sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa senza oneri a carico del Comune.

Art. 15 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti, urne cinerarie e resti indecomposti in manufatti costruiti dal Comune o dai concessionari.
2. Ogni tumulo deve avere dimensioni e caratteristiche adeguate alla collocazione del feretro e rispondenti a quanto previsto dalle normative di cui all’art. 1 del presente regolamento.
3. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nel piano regolatore cimiteriale.
4. Il presente regolamento sia per le concessioni costruite da privati sia per quelle costruite dal Comune dispone i termini e modalità di:
 - a) costruzione delle tombe ed edicole funerarie;
 - b) manutenzione dei marmi e del verde privato;
 - c) posa di monumenti ed arredi funebri;
 - d) concessione ed uso delle sepolture.
5. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero o liberabile per l’accesso diretto al feretro; si considera “spazio esterno libero” la presenza di vestibolo di dimensioni adeguate da permettere la tumulazione o la estumulazione del feretro; si considera spazio liberabile anche la semplice presenza di viale o suolo cimiteriale antistante o retrostante il sepolcro di ampiezza sufficiente da consentire, mediante opportuno scavo, la medesima movimentazione del feretro.
6. Nelle sepolture ipogee, sprovviste di vestibolo e nel caso di impossibilità, per qualsiasi ragione, di provvedere allo scavo è possibile procedere alla tumulazione (feretro, resto, urna cineraria) solo attraverso la traslazione del monumento. Resta inteso che tale intervento sarà di esclusiva competenza del familiare che si potrà rivolgere sul libero mercato.
7. In ogni loculo sia ipogeo che epigeo è possibile la collocazione di resti ed urne cinerarie, in relazione al grado di parentela con l’intestatario della concessione fino al completamento della capienza del sepolcro ivi compresi gli animali d’affezione nei termini previsti dall’art. 65.

Art. 16 - Deposito Mortuario e Sepolture Temporanee

1. I feretri, le urne cinerarie, le cassette resti ed i contenitori di resti indecomposti in attesa di sepoltura, cremazione possono essere collocati nel rispetto della normativa di cui all’art. 1 del presente regolamento in:
 - a) Deposito mortuario: luogo sito all’interno di ogni cimitero destinato ad una sosta breve e temporanea e comunque per il tempo strettamente necessario per il trasferimento alla sepoltura definitiva di feretri, urne cinerarie, cassette resti e resti indecomposti;
 - b) Sepoltura temporanea: tumulazione in un loculo di esclusiva proprietà dell’Amministrazione Comunale.

2. La sepoltura temporanea, su richiesta dei familiari, sarà concessa solo nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavoro di ripristino in tombe private fino al completamento delle opere;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.
3. La richiesta presentata in carta semplice presso l'Ufficio Comunale preposto dovrà prevedere, senza ulteriore possibilità di proroga, il termine massimo di sosta del defunto nella sepoltura temporanea.
4. Scaduti tali termini senza che il richiedente abbia provveduto all'estumulazione del feretro, l'ufficio preposto, previa diffida perentoria, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Le spese relative a tale operazione saranno a totale carico del richiedente.
5. Il deposito mortuario e la sepoltura temporanea sono soggetti al pagamento in base al tariffario approvato dalla Amministrazione Comunale.

Titolo IV Operazioni Cimiteriali

Art. 17 – Sepolture presso i cimiteri

- 1.** Ogni sepoltura, al fine di permettere l'organizzazione e l'esecuzione del servizio, deve essere preventivamente comunicata con congruo anticipo all'Ufficio Polizia Mortuaria.
- 2.** Ogni arrivo di feretro, resti, ceneri e resti indecomposti deve essere accompagnato dall'autorizzazione alla sepoltura/cremazione e al trasporto rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso e dalla documentazione prevista per legge.
- 3.** L'addetto cimiteriale designato, per ogni arrivo, ritira e verifica la corretta corrispondenza della documentazione rilasciata dal Comune di decesso e sottoscrive per ricevuta copia del verbale di trasporto; tale documentazione deve essere consegnata nel più breve tempo possibile, ovvero entro il giorno dopo all'Ufficio Polizia Mortuaria, nel caso di coincidenza con giorni festivi, nel primo giorno feriale successivo.
- 4.** Nel caso di un arrivo al cimitero sprovvisto della documentazione o con la stessa incompleta o inesatta, l'addetto cimiteriale provvede alla collocazione presso il deposito mortuario dandone immediata comunicazione all'Ufficio Polizia Mortuaria per i provvedimenti del caso.

Art. 18 - Tumulazione ed inumazione

- 1.** Gli addetti cimiteriali provvedono su comunicazione dell'Ufficio Polizia Mortuaria a mettere in atto tutte le procedure necessarie per l'effettuazione della tumulazione o inumazione del feretro, resti o ceneri all'arrivo al cimitero.
- 2.** Tutte le operazioni cimiteriali devono avvenire nel rispetto delle norme sulla tutela della salute pubblica e della sicurezza.
- 3.** In caso di forza maggiore certificabili, o di sovrapposizione di servizi nella medesima giornata, se la sepoltura non dovesse essere realizzabile all'arrivo al cimitero, il feretro, i resti e/o le ceneri e i contenitori di resti indecomposti, sono collocati nel deposito mortuario provvedendo successivamente alla sepoltura.

Art. 19 - Esumazioni ed Estumulazioni

- 1.** Per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie si applicano le norme di cui ai disposti legislativi riportati nell'art. 1 del presente regolamento.
- 2.** Le operazioni di esumazione, estumulazione ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento del diritto comunale.
- 3.** I rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazioni ed estumulazione ordinarie o straordinarie, saranno smaltiti o avviati al recupero ai sensi delle normative vigenti per il tipo di rifiuto specifico.

Art. 20 - Esumazioni Ordinarie

- 1.** Nel cimitero il turno ordinario di inumazioni è di dieci anni.
- 2.** Le esumazioni ordinarie sono operazioni massive in quanto interessano le sepolture decennali scadute e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

- 3.** I resti mortali sono depositi in ossario comune oppure su richiesta dei familiari raccolti in cassetta di zinco e tumulati in concessioni private.
- 4.** Nel caso di mancato interesse da parte dei familiari circa la destinazione di ossa o resti indecomposti si opererà nel seguente modo:
 - a)** i resti saranno collocati in deposito cimiteriale per un periodo massimo di 12 mesi e successivamente conferiti in ossario comune previo avviso pubblico. L'avviso pubblico di deposito in ossario comune deve essere esposto per giorni 30 nel cimitero e all'albo pretorio on line; scaduto tale termine senza che nessun familiare li abbia reclamati, i resti ossei saranno depositi nell'ossario comune;
 - b)** per i resti indecomposti, il trattamento previsto sarà quello riportato nell'avviso pubblico, nel rispetto delle norme di cui all'art. 1.
- 5.** Eventuali richieste da parte del familiare per l'effettuazione di operazione di esumazione non massiva, cioè in forma privata, saranno soggette all'applicazione del diritto comunale previsto per l'esumazione straordinaria, anche se trascorsi i dieci anni di inumazione. Il familiare richiedente l'operazione dovrà provvedere a proprie spese a garantire, l'operazione di esumazione in relazione alle esigenze di scavo, anche attraverso lo smontaggio e il rimontaggio dei monumenti adiacenti la sepoltura.

Art. 21 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1.** Le operazioni di esumazione ordinaria vengono organizzate e programmate dall'Ufficio Polizia Mortuaria, nel rispetto della normativa di cui all'art. 1, con lo scopo di interessare i familiari dei defunti soggetti ad intervento.
- 2.** Gli avvisi saranno pubblicati presso: Albo Pretorio on-line, news del sito istituzionale, presso il cimitero e su ogni singola sepoltura; gli avvisi resteranno esposti per 90 giorni e dovrà essere riportata la data e l'ora dell'operazione per ogni singolo defunto.
- 3.** Nel caso di disinteresse da parte dei familiari si applicherà quanto riportato nell'art. 20, comma 4, lettere a) e b), del presente regolamento.

Art. 22 – Esumazione Straordinaria

- 1.** L'esumazione straordinaria avviene prima del termine ordinario di 10 anni di inumazione e può essere richiesta:
 - a)** per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b)** su richiesta dei familiari che intendano trasferire il feretro ad altra sepoltura, previa acquisizione della nuova concessione (colombario, tomba o edicola funeraria), o in altro cimitero;
 - c)** per la cremazione.
- 2.** Per le esumazioni straordinarie verrà applicato il diritto comunale per il servizio specifico. Il familiare richiedente l'operazione dovrà provvedere a proprie spese a garantire l'operazione di esumazione in relazione alle esigenze di scavo, anche attraverso lo smontaggio e il rimontaggio dei monumenti adiacenti la sepoltura.
- 3.** L'intervento di esumazione straordinaria dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 84 del D.P.R. 285/90 e di eventuali altre norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 23 – Estumulazione

- 1.** Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
- 2.** Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, ovvero trascorsi 20 anni di tumulazione in qualsiasi concessione.

3. Le estumulazioni ordinarie, le cui concessioni risultano scadute, vengono organizzate e programmate dall'Ufficio Polizia Mortuaria, nel rispetto della normativa di cui all'art. 1, con lo scopo di interessare i familiari dei defunti soggetti all'operazione di estumulazione, ovvero su richiesta dei familiari per la traslazione del feretro in altra sepoltura o per la sua riduzione resti o cremazione.
4. In caso di concessioni scadute, gli avvisi saranno pubblicati presso: Albo Pretorio on-line, news del sito istituzionale, presso il cimitero e su ogni singola sepoltura; gli avvisi resteranno esposti per 90 giorni e dovrà essere riportata la data e l'ora della operazione per ogni singolo defunto.
5. Nel caso di disinteresse da parte dei familiari si applicherà quanto riportato nell'art.20 comma 4 lettere a) e b) del presente regolamento.
6. Le operazioni effettuate, richieste dai familiari, su feretri tumulati da oltre 20 anni in tombe e cappelle perpetue o novantanovenne, atte a recuperare nuovi spazi di tumulazione all'interno del sepolcro, sono considerate ordinarie in quanto prevale il tempo di tumulazione dei feretri rispetto alla durata della concessione.
7. Le estumulazioni straordinarie possono essere di due tipi:
 - a) per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) su richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni per essere trasferito in altra sepoltura o cremazione secondo le disposizioni legislative di cui all'art. 1 del presente regolamento.
8. L'estumulazione ordinaria e/o straordinaria in tombe e cappelle di qualsiasi durata della concessione sia per far posto a nuove sepolture (riduzione a resti o cremazione e successiva ritumulazione nella stessa sepoltura) sia per trasferimento in altra sepoltura di uno o più feretri tumulati non determina la modifica del contratto di concessione originario, fermo restando la continuità del diritto di sepolcro.

Art. 24 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni, i familiari ritenessero che nel feretro vi sia l'eventuale presenza di oggetti preziosi o personali, devono darne comunicazione all'Ufficio Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti, previa disinfezione, sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'istante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.
3. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni che non siano richiesti dai familiari, previa disinfezione, devono essere tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 60 giorni; decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 25 - Smaltimento rifiuti

1. Per la classificazione e il relativo smaltimento dei materiali e dei rifiuti derivanti dalle varie tipologie d'operazioni cimiteriali si rimanda alla legislazione vigente in merito.

Art. 26 – Disponibilità dei Materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, passano in proprietà del Comune al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni: in relazione al tipo di materiale verranno smaltiti secondo la normativa prescritta o riutilizzati; all'interno del cimitero.
2. Su richiesta degli aventi diritto, l'Ufficio Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà: nel caso di cambiamento di sepoltura o per la sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi ed i cordoli che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni o decennali, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di parenti che ne sia sprovvista, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore storico o artistico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 27 – Cremazioni e Dispersione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti indecomposti, resti ossei, la dispersione delle ceneri in natura o nel cimitero è autorizzata dall'Ufficio di Stato Civile; l'affidamento delle ceneri ai familiari è rilasciata dall'ufficio Polizia Mortuaria, nel rispetto della normativa di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Le urne cinerarie possono essere tumulate in cellette ossario, oppure anche in presenza del feretro in tombe, edicole funerarie e colombari sino alla capienza fisica del sepolcro.
3. L'inumazione dell'urna cineraria in cimitero non è prevista in quanto considerata dispersione.
4. Presso il cimitero di Arnate è stato istituito il "Giardino delle Rimembranze" per la dispersione delle ceneri che dovrà avvenire esclusivamente negli orari di apertura del cimitero.
5. Presso il cimitero di Ceredate è istituito il Cinerario Comune.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono conferite nel Cinerario Comune.
7. Presso il "Giardino delle Rimembranze" possono essere disperse le ceneri sia di cittadini residenti che non residenti nei termini di cui all'art. 3 del presente regolamento.
8. Su esplicita richiesta dei familiari è possibile, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle schede tecniche indicate al presente regolamento, sulle lastre di colombari, cellette e tombe di famiglia/cappelle apporre l'iscrizione di familiari le cui ceneri sono state affidate, disperse o conferite al Cinerario Comune.

Titolo V - Polizia interna dei Cimiteri

Art. 28 – Orario

- 1.** I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2.** L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3.** La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Dirigente di Settore, da rilasciarsi solo per fondati motivi.
- 4.** L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
- 5.** Presso l'ingresso di ogni cimitero è posto un avviso con gli orari di apertura e chiusura del cimitero.
- 6.** Per particolari necessità, operazioni di movimentazione dei defunti, lavori e/o opere pubbliche, al fine della tutela della salute pubblica o per la sicurezza dei visitatori (D.lgs. 81/2008), il cimitero, su disposizione del responsabile del servizio può essere chiuso dandone avviso, laddove ne è possibile la programmazione, 48 ore prima. Ove si rendesse necessario sarà possibile inibire con opportune delimitazioni aree del cimitero soggette a operazioni sia di lavoro/manutenzione sia di operazioni cimiteriali.

Art. 29 - Disciplina dell'ingresso

- 1.** Nei cimiteri, di norma si può entrare solo a piedi. L'Ufficio Polizia Mortuaria può autorizzare l'accesso con l'auto sino al luogo della sepoltura o nelle immediate vicinanze a persone con difficoltà di deambulazione certificate. Tale autorizzazione ha una valenza di 365 giorni dalla data del rilascio, il possessore dell'autorizzazione deve avvisare l'Ufficio Polizia Mortuaria 24 ore prima dell'ingresso con il mezzo.
- 2.** Non è possibile accedere al cimitero con i mezzi privati, anche se autorizzati, in occasione di: funerali, operazioni cimiteriali, nei giorni festivi o dedicati a ricorrenze e commemorazioni.
- 3.** L'ingresso con animali di affezione è consentito solo al guinzaglio con l'utilizzo o possesso di museruola nei termini di legge, ovvero negli appositi trasportini. Il proprietario è sempre responsabile delle azioni del proprio animale.
- 4.** È comunque sempre vietato l'ingresso:
 - a)** alle persone munite di cesti ed involti, salvo che contengano oggetti da collocare sulle tombe (il personale del cimitero potrà verificarne il contenuto);
 - b)** alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c)** a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua: tale attività è vietata anche fuori dal cimitero nei pressi degli ingressi e dei parcheggi adiacenti ai cimiteri;
 - d)** ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
 - e)** con biciclette, monopattini e/o mezzi se non preventivamente autorizzati (sono esclusi i supporti per i diversamente abili).

Art. 30 - Divieti speciali

- 1.** Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a)** fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

- b)** introdurre oggetti irriverenti;
- c)** rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d)** gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e)** portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f)** danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g)** disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h)** fotografare o filmare cortei funebri e operazioni cimiteriali. Il Dirigente di Settore acquisita specifica richiesta, verificato laddove previsto l'assenso dei familiari ed eredi, può autorizzare la ripresa di opere cimiteriali o comunque di particolari artistici.
- i)** eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j)** turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k)** assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione e operazioni cimiteriali da parte dei non addetti ai lavori; i luoghi di intervento potranno essere opportunamente transennati inibendo l'accesso anche ai familiari ove se ne rendesse necessario;
- l)** qualsiasi attività commerciale.

- 2.** Chiunque tenga nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, potrà essere diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 31 - Riti funebri

- 1.** All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2.** Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ufficio preposto.

Art. 32 - Epigrafi, ed ornamenti su colombari e cellette

- 1.** Sulle lastre dei colombari e delle cellette ossario il familiare deve porre manufatti ed epigrafi attenendosi alle indicazioni contenute nelle schede tecniche, di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento. All'atto della sottoscrizione di una nuova concessione di colombari o cellette verrà consegnata al concessionario copia della scheda tecnica relativa alla sepoltura.
- 2.** Per il concessionario, la sottoscrizione dell'atto di concessione prevede sempre l'impegno al rispetto delle disposizioni tecniche sopra indicate previste, pena l'applicazione delle penali sotto riportate: Colombari e Cellette ossario - nel caso di inosservanza di quanto disposto nella scheda tecnica l'Ufficio Polizia Mortuaria comunicherà attraverso, raccomandata A.R. e/o PEC, ai familiari la necessità di provvedere entro 30 giorni al ripristino degli accessori secondo quanto previsto. Nel caso di ulteriore violazione o inadempienza verrà applicata la sanzione di cui al tariffario approvato dalla Amministrazione Comunale per ogni variazione non autorizzata oltre alla rimozione d'ufficio degli accessori e marmi non conformi.

Art. 33 - Fiori e piante ornamentali in vaso

- 1.** È vietato porre fiori, piante ornamentali in vaso, lumini o ceri fuori dagli spazi della sepoltura; eventuali collocazioni saranno rimossi dal personale addetto al cimitero.
- 2.** Sui pavimenti dei colombari e delle cellette ossario, è severamente vietato deporre vasi, fiori e lumini.
- 3.** È consentita la collocazione temporanea del cofano mortuario e di ciotole in occasione del funerale, le corone saranno invece poste all'ingresso del cimitero. La collocazione di cofani e ciotole in colombari e cellette non deve pregiudicare l'accesso o la visita alle altre sepolture.

4. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.
5. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli addetti ai servizi cimiteriali su disposizione dell’Ufficio Polizia Mortuaria provvederanno a toglierli ed eliminarli.
6. È altresì vietata la piantumazione non preventivamente autorizzata dal Dirigente competente, di piante negli spazi comuni attorno alle tombe e lungo le scarpate dei colombari del piano inferiore.
7. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe compreso il diserbo sui viali e gli spazi comuni

Art. 34 - Circolazioni di Veicoli

1. Nell’interno dei cimiteri non è ammessa la circolazione di veicoli privati ad eccezione di quelli di uso alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza nell’esercizio dei loro compiti istituzionali, oltre alle persone preventivamente autorizzate all’art. 29 del presente regolamento

Art. 35 - Prescrizioni per particolari periodi dell’anno

1. Salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell’Ufficio Polizia Mortuaria, è fatto divieto di eseguire lavori di costruzione o di manutenzione alle sepolture nei giorni festivi.
2. Durante il mese di ottobre (periodo dal 01 al 24) si potranno concedere permessi anche per i giorni festivi, ma limitatamente a piccoli lavori di restauro alle lapidi o ai monumenti.
3. Dal 25 ottobre al 4 novembre è vietata l’introduzione nei cimiteri di monumenti, lapidi e materiali da costruzione.

Art. 36 - Obblighi e divieti per il personale di ditte private

1. Fermo restando l’applicazione di quanto previsto negli articoli precedenti, il personale delle ditte private, preventivamente autorizzate dall’Ufficio Polizia Mortuaria, che operano sia con contratto di appalto sia su incarico dei privati cittadini, sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) avere un abbigliamento consono al luogo.
2. Al personale suddetto è comunque vietato:
 - a) dare informazioni alla cittadinanza che non riguardano le loro specifiche competenze;
 - b) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
 - c) fornire o svolgere qualsiasi attività commerciale all’interno dei cimiteri.
3. Qualsiasi trasgressione di quanto riportato, costituirà richiamo formale o deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Titolo VI Imprese e Lavori Privati

Art. 37 - Accesso al Cimitero

- 1.** Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie, posa di monumenti funebri, posa e allestimenti dei campi decennali e comunali, posa e allestimenti delle lastre di colombari e cellette ossari, manutenzione del verde e di qualsiasi intervento manutentivo che non sia riservato al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di imprenditori privati, a loro libera scelta.
- 2.** Per l'esecuzione di tali lavori, gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e da una polizza assicurativa di R.C. per la copertura degli eventuali danni che potessero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori. Essi dovranno altresì dichiarare che tutti i lavori avverranno nel rispetto della normativa sulla sicurezza con onere, ove risultasse necessario in relazione alle singole lavorazioni da effettuarsi, di predisporre i relativi ed eventuali documenti ai sensi di legge.
- 3.** L'irregolarità nella dichiarazione del DURC comporterà il diniego all'autorizzazione per i lavori.
- 4.** Per la posa di monumenti, allestimento dei campi comuni e decennali, nonché per la posa e l'allestimento di colombari e cellette ossario, la ditta incaricata dal familiare è direttamente responsabile del rispetto delle indicazioni presenti nella scheda tecnica relative alle sepolture sopra citate.
- 5.** Fermo restando che solo le imprese preventivamente autorizzate possano accedere ai cimiteri per lavori privati, le stesse dovranno osservare le seguenti disposizioni:
 - a)** ogni singolo intervento dovrà essere preventivamente comunicato all'Ufficio di Polizia Mortuaria, la comunicazione dovrà riportare il tipo di intervento il giorno e l'ora di ingresso il termine presunto di conclusione, il numero di targa del/i mezzo/i che entreranno nel cimitero; nel caso che l'intervento duri più giorni, la comunicazione dovrà riportare anche la calendarizzazione delle operazioni;
 - b)** è possibile l'ingresso di mezzi a motore e la loro sosta solo per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali d'uso. La sosta dei mezzi a motore è consentita esclusivamente in quanto necessaria per l'esecuzione dell'intervento stesso;
 - c)** gli interventi devono essere effettuati nei giorni e negli orari di apertura dei cimiteri con assoluto divieto nei giorni festivi ed il mercoledì: eventuali autorizzazioni di lavoro in tali giorni saranno rilasciate solo per urgenti necessità dall'ufficio preposto;
 - d)** in relazione al tipo di intervento dovranno essere messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il non accesso al cantiere ai non addetti ai lavori;
 - e)** nel caso di costituzione di un cantiere, gli spazi di lavoro devono essere preventivamente pianificati con l'Ufficio Polizia Mortuaria garantendo la sicurezza dei visitatori ed evitando allo stesso tempo il minimo disagio per gli stessi;
 - f)** tutti i materiali di scavo e di risulta delle lavorazioni devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate; è severamente vietato accumulare terre o materiale di risulta all'interno dei cimiteri;
 - g)** è vietato attivare sull'area o all'interno del cimitero luoghi di sgrossamento dei materiali;
 - h)** per la traslazione dei monumenti in occasione di operazioni cimiteriali (funerali ed estumulazioni) l'esecutore dell'intervento dovrà lasciare il luogo in perfetto ordine, provvedendo, ove necessario, alla eliminazione di avvallamenti sul viale del cimitero e alla stesura del ghiaietto: eventuali inosservanze verranno contestate alla ditta stessa previa diffida PEC e comporteranno l'applicazione di una penale secondo le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale
- 6.** Per semplici interventi e/o per i lavori di ordinaria manutenzione effettuati direttamente dai familiari, servirà solo, in relazione al tipo di intervento una comunicazione all'Ufficio Polizia

Mortuaria. Si precisa che l'eventuale materiale di scarto o di risulta sarà smaltito in proprio dal cittadino.

- 7.** È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Art. 38 - Autorizzazioni e Permessi di Costruzione di Sepolture Private – Collocazione di ricordi funebri

- 1.** I concessionari di aree per tombe o edicole funerarie per la costruzione delle sepolture e per la posa dei monumenti si devono avvalere di imprenditori a loro libera scelta.
- 2.** I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere muniti di idoneo titolo edilizio comunale. Per il dimensionamento dei loculi e la costruzione del sepolcro dovranno essere rispettate le indicazioni delle normative di cui all'art. 1 del presente regolamento.
- 3.** Nel progetto di costruzione dovranno essere definiti il numero di posti-feretro previsto.
- 4.** La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi o sottoservizi del cimitero.
- 5.** Ogni variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del secondo comma, con l'avvertenza che:
 - a)** per le edicole funerarie si potranno, a scelta del concessionario, costruire loculi sia ipogei che epigei; i loculi ipogei non potranno superare, in sovrapposizione la quarta profondità. La progettazione dei posti sepoltura nelle edicole funerarie dovrà tenere conto degli spazi necessari per la movimentazione del feretro sia per le operazioni di tumulazione che di estumulazione;
 - b)** per le tombe di famiglia si potranno costruire solo loculi ipogei che non potranno superare in sovrapposizione la quarta profondità;
 - c)** ogni spazio di tumulazione dovrà avere un vestibolo per l'accesso diretto al feretro; non è previsto per le tombe di nuove costruzioni, utilizzare come spazio liberabile, il viale o spazi di terreno liberi adiacenti alla sepoltura.
- 6.** Al concessionario all'atto della sottoscrizione della concessione per le tombe di famiglia verranno consegnate dall'Ufficio Polizia Mortuaria la scheda tecnica contenente gli spazi di concessione e le indicazioni di costruzione; la scheda tecnica riporterà anche le indicazioni, gli ingombri e le misure relative al monumento da posarsi sulla sepoltura.
- 7.** Per le tombe costruite dal Comune o con loculi ipogei già presenti, il concessionario dovrà presentare solo la richiesta di autorizzazione di posa del monumento, rispettando le indicazioni presenti nella scheda tecnica di cui agli allegati 7 e 8 del presente regolamento, consegnata all'atto della concessione.
- 8.** L'autorizzazione per il monumento da posarsi su tombe concesse è rilasciata dall'Ufficio Polizia Mortuaria.
- 9.** Per interventi minori di ordinaria manutenzione, e tali comunque da non implicare alterazioni alle opere in alcuna parte, ma tese solo alla conservazione e al restauro delle stesse, oppure per la collocazione di ricordi e similari, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Polizia Mortuaria, fermo restando che per le tombe o edicole funerarie in cui vi siano opere di interesse artistico, storico o architettonico l'autorizzazione dovrà essere richiesta alla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio.

Art. 39 - Responsabilità Deposito Cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori oltre al rispetto della tempistica prevista dal presente regolamento per la costruzione di nuove tombe e per la posa dei monumenti.
2. L'autorizzazione alla costruzione di nuove tombe o alla posa del monumento sulle stesse di cui all'art. 38 è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale nella misura del 10% (rispetto al costo della concessione) a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del rispetto della tempistica prevista dal presente regolamento per la costruzione di sepolture e posa di marmi.

Art. 40 - Recinzione Aree Materiali di Scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa autorizzata, deve recintare lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Polizia Mortuaria.
3. I materiali di scavo e i rifiuti devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Polizia Mortuaria, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. L'abbandono di terre, materiali inerti o rifiuti, sia all'interno dei cimiteri sia in aree attigue al cimitero, per qualsiasi tipo di lavorazione, senza che sia stato preventivamente concordato con l'Ufficio Polizia Mortuaria o il temporaneo deposito in attesa di smaltimento, comporterà per la ditta che ha eseguito il lavoro, l'applicazione di una sanzione di cui al tariffario approvato dalla Amministrazione Comunale oltre, al rimborso dei costi che il Comune dovrà sostenere per l'eliminazione dei rifiuti.

Art. 41 - Orario di lavoro

1. Le ditte private possono operare all'interno dei cimiteri solo negli orari di apertura dei cimiteri.
2. È vietato svolgere lavori nei giorni festivi e nel giorno di chiusura dei cimiteri, salvo particolari esigenze tecniche o di estrema urgenza preventivamente autorizzate dal Dirigente di Settore.

Art. 42 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

1. Dal 25 ottobre al 10 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti, è severamente vietato l'ingresso in cimitero di tutti i veicoli, l'introduzione e la posa in opera dei materiali.
2. In tale periodo, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponteggi.

Art. 43 – Vigilanza

1. L'Ufficio preposto accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 39.

Titolo VII Concessioni Cimiteriali

Art. 44 - Concessione Cimiteriale

- 1.** La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il Comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un manufatto o di un'area demaniale ubicata all'interno del cimitero e finalizzata a riporvi i feretri, le ceneri, i resti ossei e resti indecomposti dei propri defunti.
- 2.** Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con provvedimento dirigenziale a seguito di domanda redatta con apposito modulo fornito dall'Ufficio Attività Cimiteriale ed in regola con l'imposta di bollo.
- 3.** La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e delle tariffe attuali e future.

Art. 45 – Tariffe

- 1.** Le tariffe per le concessioni cimiteriali, per ogni operazione o servizio cimiteriale nonché le sanzioni e penali previste dal presente regolamento, sono stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- 2.** Alle richieste e al rilascio degli atti amministrativi vengono applicate le vigenti norme in tema di imposta di bollo e registro.

Art. 46 - Sepolture Private

- 1.** Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità/associazioni per la realizzazione di sepolture private.
- 2.** Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del CC.
- 3.** Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

Art. 47 - Durata delle Concessioni e Riconferme

- 1.** La durata delle concessioni cimiteriali è a tempo determinato ed è fissata in:
 - a)** 90 anni per edicole funerarie;
 - b)** 50 anni per le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e per le tombe a loculi ipogei costruite dal Comune;
 - c)** 30 anni per i colombari;
 - d)** 50 per le cellette ossario.
- 2.** Alla scadenza della concessione, è consentita la riconferma, per una sola volta, previo pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa in vigore al momento del rinnovo; scaduto tale termine il bene rientrerà nelle disponibilità della Pubblica Amministrazione. I familiari, dopo la scadenza della concessione ed entro la data di operazione di estumulazione, possono richiedere il mantenimento della sepoltura; in questo caso per la stessa verrà redatto

un nuovo contratto di concessione, previo pagamento del canone di nuova concessione di cui alla tariffa in vigore al momento, senza la possibilità di ulteriore rinnovo alla scadenza.

3. Nel caso di rinnovo di un colombario a scadenza in cui il defunto tumulato non abbia ancora raggiunto il termine minimo di venti anni di sepoltura, viene redatto, al fine di favorire l'operazione di estumulazione ordinaria da parte dei familiari, un contratto di concessione limitatamente al periodo residuo di tumulazione necessario, il cui costo sarà pari alla tariffa di rinnovo suddivisa per gli anni residui da usufruire.
4. Alla scadenza di ogni trentennio, per le tombe e cappelle regolate da una concessione perpetua o novanta novennale, i discendenti diretti dell'intestatario devono presentare una dichiarazione, in cui attestino la loro qualità di aventi titolo all'uso della concessione, impegnandosi altresì alla manutenzione dei manufatti in loco; in difetto di discendenti diretti, sono ammesse richieste in tal senso anche da collaterali sino al 4° grado.
5. Per le concessioni di cui sopra, l'Ufficio Polizia Mortuaria, a scadenza almeno quinquennale, individua le concessioni per le quali non risulta la dichiarazione suddetta, dandone avviso ai familiari mediante affissione al cimitero, all'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed esponendo avviso sulla sepoltura interessata per giorni 90.
6. Qualora nessun avente titolo si presenti per la dichiarazione suddetta, dopo le opportune verifiche anagrafiche, ove possibile, che accertino l'esclusione di eredi (collaterali sino al 4° grado), l'Amministrazione potrà avviare la pratica di decadenza secondo le norme previste nel presente regolamento.
7. In nessun caso sarà possibile procedere a proroghe automatiche di concessioni in scadenza.

Art. 48 - Modalità di Concessione – Tombe, Edicole Funerarie (cappelle), Colombari e Cellette Ossario/Cinerarie

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1 e dall'art. 10 del presente regolamento, ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
2. In particolare, l'atto concessorio deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti feretro realizzati;
 - b) la durata;
 - c) l'intestatario della concessione, e, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore della concessione;
 - d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. A tal fine si intende come concessionario colui che fa formale richiesta intesa all'acquisizione di una concessione e intestatario colui che acquisisce il diritto d'uso della concessione; condizione necessaria per l'assegnazione di una concessione è la residenza dell'intestatario nel Comune, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 49 – Assegnazione di colombari

1. L'assegnazione dei colombari è fatta dai familiari scegliendo a proprio piacimento tra le concessioni libere, indifferentemente dal cimitero.
2. È consentito in qualsiasi caso rinunciare ad un colombario per l'acquisizione di un'altra concessione, fermo restando il rispetto delle norme previste per le operazioni di estumulazione ordinaria/straordinaria.

- 3.** All'atto dell'estumulazione di un colombario rinunciato lo stesso decade automaticamente ed al rinunciante verrà corrisposta la tariffa di rimborso di cui all'art. 62.
- 4.** È esclusa l'assegnazione di colombari per la sola tumulazione di: urne cinerarie, cassette resti e resti indecomposti.

Art. 50 – Assegnazione di tombe

- 1.** È esclusa l'assegnazione di tombe per la sola tumulazione di: urne cinerarie, cassette resti e resti indecomposti.
- 2.** È possibile acquisire una tomba per il trasferimento di feretri, precedentemente tumulati, o inumati prima della scadenza decennale, fermo restando la tenuta del feretro al momento della esumazione straordinaria.

Art. 51 – Assegnazione di Edicole Funerarie

- 1.** L'assegnazione di un'edicola funeraria è possibile anche in presenza di: urne cinerarie, cassette resti e resti indecomposti

Art. 52 – Assegnazione di cellette-ossario-cinerarie

- 1.** È consentita l'assegnazione della celletta fino a due anni prima della data di scadenza prevista del periodo di inumazione decennale o della scadenza di una concessione a tumulazione a tempo determinato.

Art. 53 – Norme generali in materia di assegnazione di posti in cimitero

- 1.** È possibile la prevendita di concessioni solo nel caso in cui, in relazione a quanto previsto nel piano regolatore cimiteriale, risulti un'eccedenza rispetto al fabbisogno previsto. In questo caso è data facoltà all'Amministrazione di prevedere la percentuale di concessioni in eccedenza da assegnare in prevendita e comunque nel rispetto di quanto previsto nelle norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.
- 2.** La preassegnazione di posti in cimitero avviene previa predisposizione del relativo bando di assegnazione tenendo conto dei seguenti criteri di assegnazione:
 - a)** persona residente nel Comune;
 - b)** persona non residente, ma che sia ascendente o discendente in linea retta di primo e secondo grado di persone già sepolte, al fine di consentire la riunione del nucleo familiare;
 - c)** coniuge convivente, parenti in linea retta di primo grado e secondo, di persona residente nel Comune di Gallarate.
- 3.** L'assegnazione delle sepolture avverrà mediante avviso pubblico.
- 4.** È esclusa la preassegnazione di posti in cimitero comunque denominati a cittadini viventi ai sensi delle norme di cui all'art. 1 del presente regolamento

Art. 54 - Diritto d'uso delle sepolture private

- 1.** Il diritto d'uso di una sepolta privata lascia integro il diritto di proprietà del Comune ed è riservato all'intestatario della concessione ed ai suoi familiari, ovvero, alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del manufatto, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.

3. Se il concessionario è un Ente, sono ammessi nella sepoltura gli appartenenti, a norma di statuto, la cui qualità risulti da apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente medesimo.

4. In tombe ed edicole funerarie (cappelle):

- a)** il diritto d'uso nelle sepolture private del cadavere, delle ossa, delle ceneri e dei resti indecomposti, ove non risulti una diversa volontà del fondatore, è riservato alla persona dell'intestatario della concessione ed a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro. A tali effetti s'intendono far parte del nucleo familiare del titolare, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016 n.76.
- b)** su richiesta dell'intestatario o dei discendenti diretti è altresì possibile la tumulazione di benemeriti della famiglia. La dichiarazione di benemerenza, rilasciata dall'intestatario o dai suoi familiari deve contenere espressamente l'indicazione che la stessa avviene senza fine di lucro o di speculazione; pena di decadenza della concessione cimiteriale.
- c)** per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dall'intestatario o dai suoi discendenti con apposita dichiarazione scritta. Nel caso di estinzione della discendenza diretta *jure sanguinis* i collaterali (sino al quarto grado) potranno esercitare il diritto di sepolcro all'interno della sepoltura.
- d)** in caso di contestazione tra aventi diritto alla sepoltura, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
- e)** all'atto della concessione, l'intestatario può disporre attraverso un atto scritto, che sarà parte integrante del contratto, i nominativi dei cadaveri, ceneri e ossa dei propri familiari che godranno del diritto di tumulazione. Eventuali modifiche potranno essere effettuate solo dall'intestatario. Al decesso dell'intestatario, il diritto di sepolcro è riservato solo ai discendenti diretti dei familiari indicati nell'atto.
- f)** il diritto di sepolcro, alla morte dell'intestatario si estende in automatico ai familiari *iure sanguinis*, fermo restando quanto previsto dal precedente lettera e); resta inteso che è inefficace l'accordo con il quale alcuni discendenti di un fondatore di una tomba familiare o edicola funeraria limitano il diritto degli altri ad esservi sepolti perché, in assenza di diversa volontà di esso, tale diritto si trasmette *iure sanguinis* alla famiglia del fondatore, anche ai non ancora nati alla sua morte, e non ai suoi eredi, che quindi non possono, in tale qualità, dispornere.

5. In columbari e cellette:

- a)** il diritto d'uso è nominale e riservato all'intestatario (defunto tumulato, ceneri o resti) del contratto stesso.
- b)** qualora l'intestatario di un loculo o celletta venga sepolto o traslato (estumulato) in altra concessione, la concessione del loculo o della celletta non più impegnata decade automaticamente.
- c)** qualora l'intestatario di un columbario, assegnato in prevendita, opti per la propria cremazione, è possibile integrare il contratto della concessione in questione, inserendo il nominativo di un familiare (coniuge, ascendente o discendente diretto senza nessun limite, o collaterale fino al terzo grado) che impegnerà il loculo come feretro.

Art. 55 – Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture spetta all'intestatario e agli aventi diritto alla sepoltura, unicamente per le parti da loro costruite o installate quali: opere marmoree, bronzi ed arredi funebri, iscrizioni, fotoceramiche, opere di muratura, eliminazione delle eventuali infiltrazioni d'acqua nelle concessioni private, opere di restauro e interventi del verde.

- 2.** Tutti gli interventi devono essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio Polizia Mortuaria, secondo quanto previsto dall’art. 38.
- 3.** L’Amministrazione potrà inoltre, nei casi più gravi:
 - a)** revocare la concessione per grave incuria limitatamente alle concessioni a tumulazione;
 - b)** provvedere alla sistemazione e richiedere il risarcimento delle spese sostenute all’avente titolo, qualora si protragga l’inerzia dello stesso ad adempire in conseguenza di eventuali segnalazioni di criticità manutentive che possano generare pericolo alla sicurezza degli utenti dei cimiteri cittadini.

Art. 56 – Manutenzione verde

- 1.** La manutenzione del verde a corredo delle sepolture spetta all’intestatario e agli aventi diritto alla sepoltura.
- 2.** Le piante presenti dovranno essere mantenute in modo decoroso e non dovranno in alcun modo interferire con le sepolture vicine. In particolar modo, i rami delle piante presenti non devono essere protesi al di sopra delle vicine sepolture o essere di impedimento alla circolazione pedonale e dovrà essere evitata la caduta di foglie, frutti e parti delle piante sulle sepolture vicine. Gli alberi non devono presentare rischi di stabilità e non devono possedere un apparato radicale che danneggi le sepolture.
- 3.** Chiunque abbia intenzione di effettuare un qualunque intervento avente lo scopo di modificare la struttura, la forma o le caratteristiche (potatura) oppure intenda effettuarne l’eliminazione, deve richiederne autorizzazione all’Ufficio Polizia Mortuaria, secondo quanto previsto dall’art. 38.
- 4.** Per quanto riguarda la messa a dimora di nuove essenze, è vietato porre a dimora alberi d’alto fusto senza la preventiva autorizzazione, a seguito della valutazione d’impatto dato dallo sviluppo dell’essenza scelta.
- 5.** Per la messa a dimora di alberi e arbusti è necessario richiedere parere preventivo presso l’Ufficio Polizia Mortuaria. Sono esentati dal parere preventivo le piante annuali, le piante erbacee perenni e tappeto erboso purché non appartenenti a specie infestanti.
- 6.** L’Ufficio di Polizia Mortuaria segnalerà, tramite raccomandata A.R. e/o PEC, la necessità di interventi di manutenzione alle essenze poste sia su sepoltura a tumulazione sia ad inumazione, agli aventi titolo. Se, trascorsi trenta giorni dal ricevimento, non sarà effettuato alcun lavoro di ripristino, al concessionario o al suo acente titolo sarà applicata una sanzione pecuniaria che sarà stabilita dalla Amministrazione Comunale.
- 7.** L’Amministrazione Comunale potrà inoltre, nei casi più gravi:
 - a)** revocare la concessione per grave incuria;
 - b)** provvedere alla sistemazione e chiedere il risarcimento delle spese sostenute all’avente titolo.
- 8.** Resta inteso che a fronte di necessità impellenti quali sepolture o celebrazioni, il Comune procederà d’ufficio al taglio o alla potatura di quelle piante i cui rami siano sporgenti dall’area data in concessione e creino reali ostacoli.

Art. 57 - Costruzione edicole funerarie

- 1.** Il concessionario di area per edicole funerarie è tenuto a presentare il relativo progetto di costruzione nei seguenti termini:
 - a)** entro sei mesi dalla stipulazione del contratto deve essere presentata presso il settore competente la richiesta di costruzione con il progetto e la documentazione necessaria a corredo;

- b)** entro un anno dall'approvazione del progetto devono essere ultimati i lavori di costruzione;
- c)** eventuali proroghe verranno di volta in volta valutate dall'Amministrazione Comunale e comunque non potranno superare i sei mesi, comportando la perdita del 50% del deposito cauzionale di cui all'art. 39. Scaduto tale termine, il concessionario perderà tale deposito. È possibile richiedere sino ad un massimo di due proroghe comportando di fatto la perdita del deposito cauzionale;
- d)** trascorsi tre anni dalla stipulazione del contratto senza che siano stati ultimati i lavori, fermo restando le richieste di proroghe motivate, sarà dichiarata decaduta la concessione e conseguentemente sarà rimborsato dall'Amministrazione un importo pari al 50% della somma versata a pagamento della concessione.

Art. 58 - Costruzione tombe

- 1.** Il concessionario di area per tomba è tenuto a presentare il relativo progetto di costruzione nei seguenti termini:
 - a)** entro sei mesi dalla stipulazione del contratto deve essere presentata presso l'Ufficio preposto la richiesta di costruzione con il progetto e la documentazione necessaria a corredo;
 - b)** entro un anno dall'approvazione del progetto devono essere ultimati i lavori di costruzione e di posa del monumento;
 - c)** è possibile richiedere una sola proroga di mesi sei comportando la perdita del 50% del deposito cauzionale di cui all'art. 39;
 - d)** trascorso tale periodo, senza che siano stati ultimati i lavori, sarà dichiarato decaduto la concessione e conseguentemente sarà rimborsato dall'Amministrazione un importo pari al 50% della somma versata a pagamento della concessione.

Art. 59 – Posa di monumenti su tombe costruite dal Comune

- 1.** Il concessionario di tombe costruite dal Comune o realizzate dalla ditta Appaltatrice su disposizione del Comune è tenuto:
 - a)** entro sei mesi dalla stipulazione del contratto a presentare presso l'Ufficio Polizia Mortuaria la richiesta di progetto per la posa del monumento;
 - b)** entro sei mesi dall'approvazione del progetto ad ultimare i lavori di posa del monumento;
- 2.** Il mancato rispetto della tempistica prevista, sia nella presentazione della domanda che nella posa del monumento, comporterà la perdita del deposito cauzionale, anche per uno solo dei due ritardi.
- 3.** La mancata posa del monumento entro mesi 24 dalla stipula del contratto comporterà la revoca della concessione.

Art. 60 – Allestimento di lastre su colombari e cellette

- 1.** Il concessionario, preferibilmente entro tre mesi dalla data di tumulazione del feretro, dei resti o delle ceneri, dovrà provvedere all'allestimento della lastra di marmo nel rispetto di quanto previsto nelle schede tecniche di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4.

Art. 61 - Subentri e rinnovi

- 1.** Nei colombari perpetui o a scadenza temporale, il feretro del coniuge o di un discendente diretto dell'intestatario può subentrare come intestatario della medesima concessione, procedendo alla cremazione o alla riduzione resti del feretro del defunto precedentemente tumulato, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.
- 2.** Ciò comporterà la decaduta della concessione e il riacquisto della medesima alle condizioni vigenti. Resta inteso che per la riduzione a resti o cremazione del feretro tumulato si osserveranno le disposizioni legislative di cui all'art. 1 del presente regolamento.

- 3.** In caso di rinnovo di un colombario a scadenza trentennale, i discendenti diretti dell'intestatario potranno ridurre a resti o cremare il feretro tumulato e reintestare il colombario al coniuge, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi, secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016 n.76 e discenti diretti dell'intestatario, dietro pagamento della tariffa prevista per il rinnovo della concessione.

Art. 62 - Rinuncia, retrocessione

- 1.** Nel caso di rinuncia o retrocessione per qualsiasi titolo verranno adottate le seguenti modalità:
- a)** per i colombari e le tombe costruite dal Comune: rimborso del 90% del costo di acquisto entro i primi 365 giorni dalla data di concessione; successivamente l'intestatario o i suoi familiari, oltre alla decurtazione del 10% per i primi 365 giorni, avranno diritto al rimborso della cifra residua decurtata gli anni di occupazione (frazioni di anno). Per i colombari rinnovati si farà riferimento al costo di rinnovo.
 - b)** per le tombe realizzate dalla ditta appaltatrice su disposizione del Comune; l'intestatario o i suoi familiari avranno diritto al seguente rimborso:
 - a. entro cinque anni dalla sottoscrizione del contratto il rimborso della cifra inizialmente pagata alla ditta appaltatrice dei loculi ipogeи ed il 50% di rimborso della cifra inizialmente pagato per il costo di concessione;
 - b. dal sesto anno in poi verrà rimborsato il 50% del costo di concessione.
 - c)** per i colombari perpetui e novanta novennali, nel caso di rinuncia o a seguito di estumulazione, spetta al rinunciante, o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di un importo pari al 50% della tariffa in vigore al momento della dichiarazione di rinuncia o della data di protocollo della domanda di estumulazione;
 - d)** per le tombe perpetue e novanta novennali, spetta all'intestatario rinunciante, o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di un importo pari al 50% della tariffa in vigore al momento della dichiarazione di rinuncia. Il monumento e i marmi presenti sulla sepoltura, fermo restando che non siano di evidente rilievo storico culturale, saranno demoliti e smaltiti a cura dell'Amministrazione Comunale;
 - e)** per le cellette ossario cinerarie nel caso di rinuncia o a seguito di estumulazione delle ossa o ceneri per traslazione in altra sepoltura non è prevista nessuna quota di rimborso;
 - f)** per le edicole funerarie nel caso di rinuncia, fermo restando la volontà e l'interesse da parte dell'Amministrazione Comunale al recupero del bene, il rimborso spettante all'intestatario e/o suoi eredi, sarà pari:
 - a. al 70% del valore dell'area al momento della rinuncia;
 - b. al 70% del valore di ogni singolo loculo o celletta previsto nel tariffario al momento della rinuncia in relazione alla fila se le misure degli stessi risultano corrispondenti alle normative di cui all'art. 1 del presente regolamento;
 - c. nel caso in cui le misure dei loculi non fossero corrispondenti alle normative sopra citate, il rimborso per ogni singolo posto sarà pari al valore previsto nel tariffario comunale al momento della rinuncia per le cellette ossario in relazione alla fila.
- 2.** La rinuncia alla concessione non deve essere soggetta a vincoli o condizioni.
- 3.** Le sepolture rinunciate devono essere libere da defunti, ceneri o resti; i costi relativi alla estumulazione di cadaveri, ceneri e ossa così come la gestione di eventuali resti indecomposti saranno a carico dei familiari.

Art 63 – Revoca

- 1.** Salvo quanto previsto dalle normative, di cui all'art. 1 del presente regolamento, è facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico ivi comprese anche le inumazioni.

2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune per la durata di sessanta giorni.
3. Verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante o per la durata di 90 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero.
4. Le spese relative alla traslazione dei cadaveri, ossa, ceneri e resti indecomposti oltre ai marmi, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 64 – Decadenza e avvio della procedura

1. Si ha decadenza della concessione nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria e non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti dal presente regolamento;
 - c) quando il sepolcro individuale (colombario o celletta) non sia stato occupato da cadavere, ceneri, o resti ossei per i quali sia stata ottenuta la concessione;
 - d) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione;
 - e) nel caso di concessione (tombe ed edicole funerarie) 99ennale e perpetua qualora, estinti gli aventi titolo dell'intestatario e/o siano trascorsi venti anni dall'ultima tumulazione e non risulti l'atto di attestazione di cui all'art. 47.
2. Le procedure di decadenza saranno attivate secondo le seguenti modalità:
 - a) per la violazione di cui alla lettera a) del precedente comma direttamente, senza alcuna fase preliminare sulla base della conoscenza dei fatti;
 - b) per le violazioni di cui ai punti b), c) e d), del precedente comma verrà notificata all'intestatario, o agli aventi diritto, specifica diffida in relazione alla specifica violazione; decorso il periodo (non superiore a mesi due) indicato nella diffida, a meno che non ricorrono validi motivi per una proroga, verrà dichiarata la decadenza con formale atto della Amministrazione da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto; nel caso di irreperibilità dell'intestatario o degli aventi diritto, l'avviso verrà pubblicato, per 60 giorni, sull'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune e sulla singola sepoltura interessata;
 - c) per la situazione di cui al punto e) del precedente comma, quando, all'atto della verifica d'ufficio e degli opportuni accertamenti anagrafici non risultino aventi titolo alla concessione, viene posto un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Gli avvisi saranno pubblicati presso: Albo Pretorio on-line, news del sito istituzionale, presso il cimitero e su ogni singola sepoltura; trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza;
3. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la traslazione dei cadaveri, dei resti ossei o delle ceneri negli appositi ambiti cimiteriali, dandone adeguata informazione.

Art. 65 – Accoglimento Animali D'Affezione

1. Presso i cimiteri, all'interno delle sepolture già preassegnate possono essere tumulati, in forma distinta le ceneri di animali d'affezione ovvero: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità; sono esclusi gli animali selvatici.

- 2.** La richiesta di tumulazione per volontà del defunto o dei suoi eredi è espressa mediante dichiarazione scritta.
- 3.** La tumulazione dell'urna cineraria dell'animale d'affezione, in teca/urna separata, non esclude la tumulazione con altre ceneri, cassettoni resti e feretri, fermo restando la capacità di capienza del sepolcro.
- 4.** È vietata l'esposizione di fotografie o iscrizioni relative all'animale tumulato.
- 5.** Il cittadino richiedente la tumulazione sarà soggetto al pagamento del diritto comunale in relazione al tipo di sepoltura, di cui alle tariffe approvate dalla Amministrazione Comunale.

Art. 66 – Cautele

- 1.** Il familiare che richiede un qualsiasi servizio o una concessione contemplata nel presente Regolamento, s'intende agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà per vertenze in materia, a mantenere lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 67 - Entrata in vigore


- 1.** Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva. Dalla stessa data è abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 26.09.2019 e modificato con deliberazione di G.C. n. 40 del 21.12.2020, fatti salvi gli effetti prodotti.

Art. 68 - Disposizione finale

- 1.** Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa di cui all'art. 1 del presente regolamento.

ALLEGATI TECNICI: SCHEDE TECNICHE


ALLEGATO 1 SCHEDA TECNICA COLOMBARI SINGOLA ISCRIZIONE



1. La lastra deve essere in marmo bianco di Carrara;
2. La fotoceramica e la relativa cornicetta in bronzo (liscia) deve essere di diametro pari a 100 mm;
3. L'iscrizione deve consistere nel nome, cognome, eventuale stato civile (ved./in) del defunto in bronzo, carattere moderno, altezza 40mm; essa deve essere centrata in senso longitudinale;
4. Il giorno, il mese e l'anno di nascita e morte devono essere in bronzo, carattere Moderno, altezza 25 mm e sormontate dalle lettere greche Α ed Ω in bronzo, carattere Moderno altezza 30 mm;

5. Il portafiori e portalampada saranno posti a 50 mm dalla base della lastra e posizionati simmetricamente rispetto all'asse centrale della lastra, dovranno essere in bronzo e rispettare la disposizione del prospetto allegato;
6. Il portafiori sarà posto a destra della lastra ed avrà i seguenti ingombri: altezza 200 mm - profondità 120 mm- larghezza 100 mm;
7. Il portalampada sarà posto a sinistra della lastra e avrà i seguenti ingombri: altezza 200 mm - profondità 110 mm – larghezza 90 mm;
8. Il portalampada e portafiori riportati nella scheda tecnica sono soltanto indicativi degli spazi da occupare;
9. È possibile sostituire il portafiori, il portalampada o la fotoceramica occupando il medesimo spazio con arredi bronzei, incisioni e/o serigrafie raffigurante fiori o ricordi particolari legati al defunto/defunti;
10. Nello spazio tra il portafiori e lumino è possibile collocare arredi bronzei, incisioni e/o serigrafie raffigurante ricordi particolari legati al defunto/defunti.


ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA COLOMBARI CON PLURIME ISCRIZIONI



1. La lastra deve essere in marmo bianco di Carrara;
2. La fotoceramica e la relativa cornicetta in bronzo (liscia) deve essere di diametro pari a 100 mm;
3. L'iscrizione deve consistere nel nome, cognome, eventuale stato civile (ved./in) del defunto in bronzo, carattere moderno, altezza 40mm; essa deve essere centrata in senso longitudinale;
4. Il giorno, il mese e l'anno di nascita e morte devono essere in bronzo, carattere Moderno, altezza 25 mm e sormontate dalle lettere greche A ed Ω in bronzo, carattere Moderno altezza 30 mm;
5. Il portafiori e portalampada saranno posti a 50 mm dalla base della lastra e posizionati simmetricamente rispetto all'asse centrale della lastra, dovranno essere in bronzo e rispettare la disposizione del prospetto allegato;

6. Il portafiori sarà posto a destra della lastra ed avrà i seguenti ingombri: altezza 200 mm - profondità 120 mm- larghezza 100 mm;
7. Il portalampada sarà posto a sinistra della lastra e avrà i seguenti ingombri: altezza 200 mm - profondità 110 mm – larghezza 90 mm;
8. Il portalampada e portafiori riportati nella scheda tecnica sono soltanto indicativi degli spazi da occupare;
9. Eventuali iscrizioni oltre la seconda potranno essere poste occupando lo spazio per il portafiori e lumino fermo restando il rispetto delle misure
10. È possibile sostituire il portafiori, il portalampada o la fotoceramica occupando il medesimo spazio con arredi bronzei, incisioni e/o serigrafie raffigurante fiori o ricordi particolari legati al defunto/defunti;
11. È possibile rispettando la misura prevista nella scheda (diametro 10 cm.) inserire più defunti nella stessa fotoceramica (es. coniugi);
12. Nello spazio tra il portafiori e lumino è possibile collocare arredi bronzei, incisioni e/o serigrafie raffigurante ricordi particolari legati al defunto/defunti.


ALLEGATO 3 SCHEDA TECNICA CELLETTA CON SINGOLA ISCRIZIONE



1. La lastra deve essere in marmo bianco di Carrara;
2. Le fotoceramiche e le relative cornicette in bronzo (lisce) devono essere di diametro pari a 70 mm e poste sulla sinistra della lastra;
3. L'iscrizione praticata tramite incisione deve consistere nel nome, cognome, del defunto; essa deve di lato alla fotoceramica e centrata longitudinalmente nello spazio libero, carattere romano, altezza 25mm;
4. Il colore dei caratteri incisi deve essere:
 - a. **Gallarate e Cedrate** nero;
 - b. **Crenna** rosso nelle vecchie (sotterrane ed edicola Ovest), nero in tutte le altre facciate;

- c. **Arnate** verde nelle cellette blocchi vecchi (A, B, C, F, G, H) nero in tutte le altre facciate;
 - d. **Caiello** rosso nell'edicola all'ingresso, verde nelle facciate B e C e nero nelle altre facciate.
5. L'anno di nascita e di morte preceduti dalle lettere greche A ed Ω , praticati tramite incisione, in carattere romano, altezza 20mm devono essere posti sotto il cognome carattere romano altezza 30 mm;
 6. Il portafiori e portalampade saranno posti a 20 mm dalla base della lastra e posizionati simmetricamente rispetto all'asse centrale della lastra, dovranno essere in bronzo e rispettare la disposizione del prospetto allegato;
 7. Il portafiori sarà posto a destra della lastra ed avrà i seguenti ingombri: altezza 120 mm - profondità 60 mm- larghezza 80 mm;
 8. Il portalampada sarà posto a sinistra della lastra e avrà i seguenti ingombri: altezza 120 mm – profondità 50 mm – larghezza 70 mm;
 9. È possibile sostituire il portafiori, il portalampada o la fotoceramica occupando il medesimo spazio con arredi bronzei, incisioni e/o serigrafie raffigurante fiori o ricordi particolari legati al defunto/defunti;
 10. Nello spazio tra il portafiori e lumino è possibile collocare arredi bronzei, incisioni e/o serigrafie raffigurante ricordi particolari legati al defunto/defunti.



ALLEGATO 4 SCHEDA TECNICA CELLETTA CON PLURIME ISCRIZIONI




1. La lastra deve essere in marmo bianco di Carrara;
 2. Le fotoceramiche e le relative cornicette in bronzo (lisce) devono essere di diametro pari a 70 mm e poste sulla sinistra della lastra;
 3. L'iscrizione praticata tramite incisione deve consistere nel nome, cognome, del defunto; essa deve di lato alla fotoceramica e centrata longitudinalmente nello spazio libero, carattere romano, altezza 25mm;
 4. Il colore dei caratteri incisi deve essere:
 - a. **Gallarate e Cedrate** nero;
 - b. **Crenna** rosso nelle vecchie (sotterrane ed edicola Ovest), nero in tutte le altre facciate;
 - c. **Arnate** verde nelle cellette blocchi vecchi (A, B, C, F, G, H) nero in tutte le altre facciate;
 - d. **Caiello** rosso nell'edicola all'ingresso, verde nelle facciate B e C e nero nelle altre facciate.
 5. L'anno di nascita e di morte preceduti dalle lettere greche A ed Ω , praticati tramite incisione, in carattere romano, altezza 20mm devono essere posti sotto il cognome carattere romano altezza 2 5mm;

- 6.** Il portafiori e portalampada saranno posti a 20 mm dalla base della lastra e posizionati simmetricamente rispetto all'asse centrale della lastra, dovranno essere in bronzo e rispettare la disposizione del prospetto allegato;
- 7.** Il portafiori sarà posto a destra della lastra ed avrà i seguenti ingombri: altezza 120 mm - profondità 60 mm- larghezza 80 mm;
- 8.** Il portalampada sarà posto a sinistra della lastra e avrà i seguenti ingombri: altezza 120 mm – profondità 50 mm – larghezza 70 mm;
- 9.** Eventuali iscrizioni oltre la seconda potranno essere poste occupando lo spazio per il portafiori e lumino fermo restando il rispetto delle misure;
- 10.** È possibile sostituire il portafiori, occupando il medesimo spazio con arredi bronzei, incisioni e/o serigrafie raffigurante fiori o ricordi particolari legati al defunto/defunti;
- 11.** È possibile nello spazio tra il portafiori e lumino collocare arredi bronzei, incisioni e/o serigrafie raffigurante ricordi particolari legati al defunto /defunti;
- 12.** È possibile rispettando la misura prevista nella scheda (diametro 7 cm.) inserire più defunti nella stessa fotoceramica (es. coniugi).


ALLEGATO 5 SCHEDA TECNICA PER L'ALLESTIMENTO DEL CAMPO DECENNALE







1. Il cippo, in marmo bianco di Carrara deve essere posto alla testa del tumulo e dovrà essere corrispondente a quanto descritto nello schema in alternativa alla croce incisa potrà essere liscio;
2. La fotoceramica con relativa cornicetta in bronzo deve avere un diametro di 100 mm;
3. L'iscrizione, praticata tramite incisione, deve consistere nel nome, cognome ed eventuale stato civile del defunto. Le lettere devono essere in carattere romano, altezza 50 mm. L'iscrizione deve essere centrata longitudinalmente e il colore dei caratteri incisi deve essere rosso;
4. Gli anni di nascita e morte, anch'essi incisi, in carattere romano, altezza 30 mm, devono essere sormontati dalle lettere greche A e Ω le quali devono essere incise nel caso in cui non ci sia l'indicazione dello stato civile;
5. Il tumulo deve essere definito da una cordonatura in marmo bianco di Carrara avente le dimensioni riportate nel prospetto;
6. All'interno della cordonatura, ai piedi del tumulo, si dovrà posare il portafiori e il porta lampada inseriti su una lastra del medesimo materiale sopra utilizzato, rispettando lo spazio riportato nel prospetto;
7. Lo spazio libero verrà riempito di graniglia di marmo bianco, oppure di tappeto erboso o piante perenni;
8. Tutte le piante interrate non dovranno sbordare dai cordoli di delimitazione della fossa; è vietata la piantumazione di alberi di alto fusto o comunque di crescita oltre il metro.
9. Sono proibiti sulla fossa stesure di plastiche, materiali impermeabili o gettate di cemento.

ALLEGATO 6 SCHEDA TECNICA PER L'ALLESTIMENTO DEL CAMPO COMUNE








1. Il cippo, in marmo bianco di Carrara deve essere posto alla testa del tumulo e dovrà essere corrispondente alla scheda sottostante in alternativa alla croce incisa potrà essere liscio.
2. La fotoceramica con relativa cornicetta in bronzo deve avere un diametro di 70 mm.
3. L'iscrizione, praticata tramite incisione, deve consistere nel nome, cognome ed eventuale stato civile del defunto. Le lettere devono essere in carattere romano, altezza 30 mm. L'iscrizione deve essere centrata longitudinalmente e il colore dei caratteri incisi deve essere rosso.
4. Gli anni di nascita e morte, anch'essi incisi, in carattere romano, altezza 20 mm.
5. Il tumulo deve essere definito da quattro lastrine in marmo di Carrara aventi le dimensioni riportate nella scheda tecnica.
6. All'interno delle lastrine, ai piedi del tumulo, si dovrà posare il portafiori e il portalampada inseriti su una lastra del medesimo materiale sopra utilizzato, rispettando lo spazio riportato nel prospetto
7. Lo spazio libero verrà riempito di graniglia di marmo bianco, oppure di tappeto erboso o piante perenni;
8. Tutte le piante interrate non dovranno sbordare dai cordoli di delimitazione della fossa; è vietata la piantumazione di alberi di alto fusto o comunque di crescita oltre il metro.

Sono proibiti sulla fossa stesure di plastiche, materiali impermeabili o gettate di cemento

ALLEGATO 7 SCHEDA TECNICA PER LA POSA DI MONUMENTO DI DUE POSTI FERETRO

Al fine di mantenere un'omogeneità nella scelta dei monumenti funebri da posarsi sulle tombe a due posti feretro, prevedendo altresì che le sepolture avverranno SEMPRE attraverso la traslazione del monumento, **è di fatto esclusa la manomissione di viale**, si indicano le modalità di posa e gli ingombri di tali manufatti.

Scheda Tecnica per monumento singolo



Il monumento sarà centrato longitudinalmente sui cassoni sottostanti salvo diversa disposizione dell'Ufficio Polizia Mortuaria.


Il letto del monumento dovrà avere le seguenti misure: altezza 6 cm. lunghezza 200 cm. profondità 100 cm. e dovrà posare su cordoli aventi le seguenti misure: altezza 10 cm. (fuori cordolo viale se presente) profondità 6 cm. lunghezza 90cm per i frontali e 184 cm. per i laterali. Eventuali cimase, statue, croci, parapetti e lapidi verticali non potranno avere un'altezza superiore dal letto del monumento di 100 cm.

Il monumento dovrà essere posato rispettando l'allineamento e l'altezza con gli altri monumenti già presenti

ALLEGATO 8 SCHEDA TECNICA PER LA POSA DI MONUMENTO DI QUATTRO POSTI FERETRO

Al fine di mantenere un'omogeneità nella scelta dei monumenti funebri da posarsi sulle tombe a quattro posti feretro, prevedendo altresì che le sepolture avverranno SEMPRE attraverso la traslazione del monumento, **è di fatto esclusa la manomissione di viale**, si indicano le modalità di posa e gli ingombri di tali manufatti.

Scheda Tecnica per monumento doppio



Il monumento sarà centrato longitudinalmente sui cassoni sottostanti. Salvo diverse disposizioni dell'Ufficio di Polizia Mortuaria

Il letto del monumento dovrà avere le seguenti misure: altezza 6 cm. lunghezza 200 cm. profondità 200 cm. e dovrà posare su cordoli aventi le seguenti misure: altezza 10 cm. (fuori cordolo viale se presente) profondità 6 cm. lunghezza 190cm per i frontali, 178cm per il retro e 184 cm. per i laterali. Eventuali cimase, statue, croci, parapetti e lapidi verticali non potranno avere un'altezza superiore dal letto del monumento di 100 cm.

Il monumento dovrà essere posato rispettando l'allineamento e l'altezza con gli altri monumenti già presenti

